

E. n. 59

La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CAPITOLO N. - IMPEGNO N. DEL
Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Carmela Russello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **27 GEN 2017** e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.it

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

"AREA FINANZIARIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 04 del 26-01- 2017

(Reg. Gen. n. 59 del 26-01- 2017)

OGGETTO:	Collocamento a riposo del dipendente a tempo determinato Part Time, Sciumè Filippo, nato a Favara il 10.07.1950, per pensione di vecchiaia con cumulo di contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 195 della legge n. 232 dell'11.12.2016. Decorrenza 01.03.2017.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** (2017), il giorno ventisei del mese di Gennaio, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dal Responsabile dell'Ufficio Pensioni, attestante:

Premesso:

Che con istanza del 26.01.2017 prot. n. 3894, il signor Sciumè Filippo, nato a Favara il 10.07.1950, in servizio a tempo determinato Part Time presso questo Ente con la Categoria A 1, chiede di essere collocato a riposo per pensione di vecchiaia con cumulo di contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 195 della legge n. 232 dell'11.12.2016, con decorrenza 01.03.2017;

Viste le disposizioni pensionistiche in vigore dal 01 gennaio 2012 introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che all'art. 24, comma 6, lettera c, stabilisce per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

Visto, inoltre, che l'art. 24 della suddetta legge n. 214/2011, al comma 7 stabilisce che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

Visto che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di 66 anni è incrementato di 7 mesi;

Viste le disposizioni pensionistiche in vigore dal 01 gennaio 2017 introdotte dall'articolo 1, comma 195 della legge n. 232 dell'11.12.2016, che prevedono per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione;

Inoltre la predetta facoltà può essere esercitata dal dipendente per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24;

Visto che il suddetto dipendente ha raggiunto il requisito di 66 anni e sette mesi di età e per la normativa introdotta dall'articolo 1, comma 195 della legge n. 232 dell'11.12.2016 deve andare in pensione di vecchiaia in regime di cumulo di periodi assicurativi;

Che in riferimento alla suddetta richiesta e alle nuove disposizioni di legge in materia pensionistica il suddetto dipendente sarà collocato a riposo dal 01.03.2017, con la Categoria A 1 e con il seguente servizio:

Dal	Al	Anni	Mesi	Giorni	Categoria	Posizione Economica
01.03.2006	28.02.2017	11	0	0	A	A 1

Che alla data della cessazione dal servizio 28.02.2017, il dipendente Sciumè Filippo ha espletato Anni 11 Mesi 0 Giorni 0 di effettivo servizio;

Per quanto sopra:

PROPONE

1) Di prendere atto della cessazione dal servizio del dipendente Sciumè Filippo, nato a Favara il 10.07.1950, collocandolo a riposo per vecchiaia in regime di cumulo di periodi assicurativi e per norma di legge, a far data dal 01.03.2017;

2) Di dare atto che lo stesso alla data della cessazione, viene a maturare complessivamente un servizio utile ai fini di quiescenza, di anni 11 mesi 0 giorni 0, nella seguente posizione giuridico-economica:

3) Di dare atto, inoltre, che il suddetto dipendente alla data del collocamento a riposo, 01.03.2017, gode della retribuzione annua, della Categoria A, posizione economica A 1, rapportata all'impiego orario settimanale di 21 ore, così come segue:

Posizione economica a 36 ore

a) Stipendio Tabellare	€ 16.314,57
b) Tredicesima Mensilità	€ 1.359,55
c) Vacanza Contrattuale(Tredici mensilità)	€ 132,60
d) Indennità Art. 4 c. 3 C.C.N.L 1996	€ 64,56
e) Indennità di Comparto	€ 388,80
TOTALE	€ 18.260,08

4) Di dare mandato all'Ufficio Trattamento Economico a liquidare con l'ultimo stipendio tutti i compensi arretrati spettanti al dipendente.

Favara, li

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Manganella Gaetano

Visto l'art. 107 e successive modifiche ed integrazioni del T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) Di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

2) Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere i seguenti Uffici: Ufficio Pensioni - Trattamento Economico e Rilevazioni Presenze ai quali verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa.

Favara, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. **Giuseppe Russello**